



Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara

A.C. 3069

Dossier n° 666 - Schede di lettura
1 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3069
Titolo:	Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Sen. Sigismondi
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Date:	
trasmissione alla Camera:	3 agosto 2026
assegnazione:	9 settembre 2026
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XI Lavoro

Premessa

La proposta di legge [A.C. 3069](#) reca norme per la "Dichiarazione di **monumento nazionale** della **piazza Caduti di Marcinelle** e della **cappella delle Vittime di Marcinelle** a Manoppello, in provincia di Pescara". Il provvedimento proviene dal **Senato** ([A.S. 1877](#)), ove è stato **approvato** in data 3 agosto 2026, ed è stato assegnato in **sede referente** alla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati per la prosecuzione dell'*iter* parlamentare in data 9 settembre 2026.

Contenuto

La proposta di legge in esame è costituita da 2 articoli.

L'**articolo 1** si compone di due commi. Il **comma 1** stabilisce che la **piazza Caduti di Marcinelle** e la **cappella delle Vittime di Marcinelle**, site nel comune di Manoppello, in provincia di Pescara, sono **dichiarate monumento nazionale**.

Il provvedimento in esame intende valorizzare i luoghi commemorativi della tragedia di Marcinelle dell'8 agosto 1956. L'8 agosto 1956, un'esplosione nella miniera di carbone del "*Bois du Cazier*", a *Marcinelle*, sobborgo operaio di *Charleroi* (Belgio), causò la morte di 262 minatori di dodici nazionalità, 136 dei quali italiani. Tra le vittime, 60 provenivano dall'Abruzzo e, di questi, 22 dal comune di Manoppello, in provincia di Pescara.

Dal 2001, inoltre, l'8 agosto è la "Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo", istituita con [direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2001](#).

La piazza Caduti di Marcinelle costituisce il luogo delle commemorazioni istituzionali annuali dell'8 agosto; la cappella delle Vittime di Marcinelle è il sito che custodisce la memoria dei minatori originari del comune di Manoppello.

Il successivo **comma 2** dispone che la dichiarazione di cui al comma 1 **non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale** ai sensi degli [articoli 12](#) e [13](#) del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#).

Si ricorda che la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dal diritto vigente, all'[articolo 10, comma 3, lettera d\)](#), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come modificato dall'[articolo 6](#) della legge n. 153 del 2017, che ha introdotto nella disposizione richiamata una **procedura amministrativa** in base alla quale **la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale"**. In particolare, la citata legge 12 ottobre 2017, n. 153, nel modificare l'articolo 10, comma 3, lettera d), secondo periodo, del codice dei beni culturali ha previsto che, nel caso delle cose immobili e mobili, a

chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 possa comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale.

Ora, la previsione in esame, **esclude esplicitamente** che la dichiarazione di monumento nazionale costituisca, ai sensi degli [articoli 12 e 13](#) del codice dei beni culturali e del paesaggio, **verifica o dichiarazione dell'interesse culturale**. Si ricorda che la verifica con esito positivo circa la sussistenza dell'interesse culturale effettuato ai sensi dell'articolo 12 e la dichiarazione di sussistenza dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 comportano l'assoggettamento definitivo dei beni in questione alle disposizioni di cui al Titolo I della Parte II del codice (rubricato "Beni culturali"). Essi sono cioè soggetti alla vigilanza e all'ispezione ministeriali (Capo II del citato Titolo I), a vincoli di protezione e conservazione (Capo III), a limiti in relazione alla loro circolazione in ambito nazionale (Capo IV) e internazionale (Capo V), specie in materia di alienabilità, sono soggetti ad un regime particolare in caso di ritrovamenti e scoperte (Capo VI), nonché ad un peculiare regime espropriativo (Capo VII).

Si ricorda che **prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 153 del 2017**, il codice dei beni culturali non prevedeva una procedura amministrativa di dichiarazione di monumento nazionale, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali. Tuttavia, l'entrata in vigore di tale disposizione non ha impedito che continuassero ad essere approvate leggi volte a conferire, con norma di rango primario, il riconoscimento di monumento nazionale.

Relativamente al periodo precedente al 2017, un'ampia ed utile disamina della **questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale** si riscontrava nella [Circolare n. 13 del 5 giugno 2012](#) indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. In particolare, la circolare richiamava il parere 6 marzo 2006, n. 9206, con cui l'Ufficio legislativo del Mibac aveva fatto presente che **il legislatore**, qualora riconosca valore storico o culturale ad un immobile, anche qualificandolo monumento nazionale, **avrebbe l'onere di chiarire** se ed in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti tipici del vincolo tradizionale o se non voglia, piuttosto, **limitare il suddetto riconoscimento alla funzione di "mera onorificenza**, senza specifico contenuto giuridico. La circolare riportava altresì ampi stralci del parere dell'Ufficio legislativo del 27 marzo 2012, nel quale si evidenziava che la soluzione di operare **nuove dichiarazioni di monumento nazionale "appare peraltro non auspicabile**, poiché porrebbe il **problema di stabilire il regime giuridico applicabile** agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, gli immobili a vario titolo 'candidati' ad essere dichiarati monumento nazionale dovrebbero ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice". Ciononostante, tanto prima quanto dopo l'entrata in vigore della legge n. 153 del 2017, il Parlamento ha continuato a conferire con norma di rango primario il riconoscimento di monumento nazionale. Si ricordano in particolare:

- la [legge n. 64 del 2014](#), dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza;
- la [legge n. 207 del 2016](#), dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza;
- l'articolo 2 della [legge n. 213 del 2017](#), dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine;
- la [legge n. 65 del 2019](#), dichiarazione di monumento nazionale del Ponte Vecchio di Bassano;
- l'articolo 1, comma 2, del [decreto-legge n. 103 del 2021](#), dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia;
- la [legge n. 20 del 2022](#), dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

In questo contesto, la scelta operata dall'A.C. 3069, di escludere espressamente che la dichiarazione di monumento nazionale della **piazza Caduti di Marcinelle** e della **cappella delle Vittime di Marcinelle** costituisca verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio sembrerebbe attribuire, dunque, al riconoscimento in oggetto un **carattere onorifico** e **"commemorativo"**, privo di conseguenze in ordine alla sottoposizione dei beni in questione al regime giuridico di tutela previsto dal codice.

L'**articolo 2** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, disponendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.